



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALE

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NAPOLI

SEZIONE 26

riunita con l'intervento dei Signori

☐	BRODA	ANTONIO	Presidente
☐	BELLANTONI	ELVIRA	Relatore
☐	CAMBITI	MARIANGELA	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 8730/2017
depositato il 13/07/2017

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120080002841651 TAS.AUTOMOBILI
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - NAPOLI

proposto dal ricorrente:

V F FERRANTE D AVALOS 9 SC A 80141 NAPOLI NA

difeso da:

**FERRARA GRAZIA
CORSO ARNALDO LUCCI 121 80137 NAPOLI NA**

SEZIONE

N° 26

REG.GENERALE

N° 8730/2017

UDENZA DEL

20/01/2018 ore 09.00

N°

1189

PROPRONCIATA IL:
30/01/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

07/02/2018

Il Segretario

R.G.R.N. 8730/2017

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti concludevano come da atti e verbali di causa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il sig. ~~XXXXXXXXXX~~ propone ricorso avverso l'estratto di ruolo contenente la cartella di pagamento n. 07120080002~~XXXXXX~~000 per complessivi euro ~~XXXXXX~~ relativa a tasse automobilistiche anni 2001 e 2002, di cui assume di essere venuto a conoscenza a seguito di ispezione in data 14/06/2017, e chiede di annullare gli atti impositivi impugnati o comunque di ritenere prescritta la pretesa, con vittoria delle spese con attribuzione e condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in via subordinata si chiede di accertare come dovute le eventuali minor somme che risultassero non essere prescritte.

Il ricorrente deduce che la cartella non è stata mai regolarmente notificata e che la stessa è, comunque, nulla per la violazione del termine perentorio di notificazione e per la mancata notifica di un avviso di pagamento. Si eccepisce anche la prescrizione del diritto a riscuotere il tributo, nonché l'assoluta carenza di motivazione con particolare riferimento agli interessi e il difetto della firma del dirigente.

Il contraddittorio è instaurato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Fissata l'udienza per la trattazione, la Commissione si riserva in Camera di Consiglio la decisione.

Osserva preliminarmente la Commissione che il "contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione" (cfr. Cass. civ. n. 19704/2016).

Venendo all'esame del merito la prima censura da esaminare è quella relativa alla mancata o irregolare notificazione della cartella di pagamento impugnata; l'agente della riscossione non si costituiva in giudizio, cosicché non essendovi prova della regolare notificazione della cartella il ricorso merita accoglimento, senza alcuna necessità di procedere all'esame delle ulteriori doglianze formulate nell'interesse del ricorrente.

Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo; non ricorrono le condizioni per l'accoglimento della richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in difetto di qualsiasi allegazione in ordine al danno subito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso;

Condanna l'Agenzia delle Entrate riscossione al pagamento delle spese processuali in favore del sig. ~~XXXXXXXXXX~~ che liquida in euro 900,00 oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Napoli il 30/01/2018

Il Relatore



Il Presidente

